

N. R.G. 5055/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo
dott. Lisa Torresan
dott. Luca Boccuni

Presidente rel ed est.
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 5055/2017 promossa da:

A

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cusumano, Gianluca Luciani e Camilla Cusumano e domiciliata presso lo studio dell'avv.to Camilla Cusumano In Verona

Attrice

Contro

B

s.c.p.a. in LCA

rappresentata e difesa dall'avv. e dom. Laura Munari di Treviso

convenuta

Conclusioni delle parti: come da fogli di conclusioni depositati telematicamente

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 9.5.2017 A ha convenuto in giudizio B scpa, evidenziando di aver aderito in data 4.1.2013 all'offerta di opzione della Banca di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie del prestito denominato " B 5% 2013-2017" convertibile con facoltà di rimborso in azioni e contestuale offerta al pubblico dell'inoptato e di aver poi acquistato in data 21.2.2013 n.667 obbligazioni convertibili in azioni di B per un controvalore di € 30.015,00 con accredito nel proprio dossier titoli n. 1932077111; ha inoltre esposto di aver acquistato in data 28.7.2014 n.87 azioni di B a per un controvalore di € 3.132,00 sempre su sollecitazione della Banca, stessa filiale, titoli inseriti nel dossier n.9003050.

Ha allegato che detti acquisiti erano stati effettuati a fronte delle proposte dell'ufficio titoli della filiale di Legnago della Banca, in persone di X, che aveva presentato detti prodotti come investimenti sicuri senza rischio di perdite ed altresì rassicurato la cliente che la Banca avrebbe

pagina 1 di 4



prontamente riacquistato le azioni a sua richiesta. Ha asserito di essersi determinata agli acquisti facendo affidamento su tali informazioni ricevute.

Ha poi esposto che al primo "crollo" del titolo azionario avvenuto nell'aprile 2015 aveva informato la Banca con lettera AR di ritenerla responsabile nella causazione di danni lamentando che l'operatore della Banca non aveva reso tutte le informazioni previste dal TUF e dal Regolamento Consob; aveva anche invocato la risoluzione del contratto di acquisto titoli e chiesto il risarcimento dei danni pari ad € 31.442,00; la Banca aveva risposto negando gli addebiti.

Ha dato conto delle successive richieste di documentazione ed invio di diffide, di una offerta di transazione pervenuta dalla Banca nel gennaio 2017 e rifiutata dalla odierna attrice e di procedura di mediazione avviata dalla attrice e conclusasi negativamente non essendosi la Banca presentata all'incontro con il mediatore.

Ciò esposto, allegando molteplici violazioni TUF e dei Regolamenti Consob e del "Regolamento Emittenti" ha chiesto:

- 1) In via principale, che accertata la nullità/inesistenza ex art. 23 TUF del contratto di deposito titoli e negoziazione (cd. Contratto quadro) e degli ordini di sottoscrizione/acquisto di azioni della convenuta banca, a causa della mancata forma *ad substantiam* prevista dalla legge, venisse ordinato alla banca di restituire le somme impiegate nell'acquisto per un importo pari ad euro 31.442,00 oltre a risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di euro 5.000 o nella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi
- 2) In via subordinata che, accertato l'inadempimento contrattuale della Banca convenuta concretatosi nella violazione degli obblighi informativi e comportamentali contenuti nell'art. 21 TUF, artt., 39, 40, 41, 42, 43, 44 del Reg. Consob 16190/2007, (e normativa precedente) anche in relazione all'art. 1176 co. II c.c., venisse dichiarata la risoluzione del contratto e condannata la banca, ai sensi degli artt. 1218 c.c e 1223 c.c., al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di € 39,50 per ogni azione posseduta, ovvero € 31.442,00 oltre 5.000,00 euro per risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, o nella diversa misura risultante in corso di causa.
- 3) In via subordinata che accertato l'inadempimento contrattuale della Banca convenuta concretatosi nelle violazioni degli obblighi informativi e comportamentali contenuti nella Comunicazione Consob 9019104 del 2009 e negli artt. 43-44 Reg. Consob 16190/2007, venisse dichiarata la risoluzione del contratto e condannata la Banca al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 39,50 per ogni azione posseduta, ovvero € 31.442,00 oltre 5.000,00 euro per risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti o nella diversa misura risultante corso di causa.
- 4) In via subordinata, che venisse annullata ex art. 1427 c.c. l'operazione di acquisto delle azioni B e per l'effetto condannata B a versare € 31.442,00 oltre 5.000,00 euro per risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
- 5) In via subordinata, che accertato l'inadempimento concretatosi nella violazione dell'art. 46 Reg. Consob 16190/2007, venisse dichiarata la risoluzione del contratto e condannata la Banca al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 39,50 per ogni azione posseduta o nella diversa misura risultante in corso di causa.
- 6) In via subordinata, che accertato l'inadempimento concretatosi nella violazione degli artt. 114, comma 1, richiamato dall'articolo 116, comma 1 TUF e dell'articolo 109 del Regolamento Emittenti, nella parte in cui rinvia all'articolo 66 del medesimo Regolamento Emittenti, venisse dichiarata la



risoluzione del contratto e condannata la Banca al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 39,50 per ogni azione posseduta o nella diversa misura risultante corso di causa.

Nelle more tra la notificazione e la prima udienza, fissata per la data del 16 settembre 2017, la Banca è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto Legge n. 99/2017 emanato il 25 giugno 2017 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121), e adottata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 186, di pari data.

Si è costituita ^B scpa liquidazione coatta amministrativa, eccependo l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB. In prima udienza nulla sul punto ha dedotto o richiesto parte attrice. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha aderito alla eccezione di improcedibilità; per la prima volta ha chiesto di poter chiamare in giudizio ^C spa e D s.pa..

Concessi i termini per conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.

L'eccezione di improcedibilità, cui ha aderito anche parte attrice, è fondata.

Secondo il disposto dell'art. 83 del TUB, dalla data di insediamento degli organi della liquidazione ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta "contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare".

La ratio della norma è quella di demandare al Giudice della procedura liquidatoria l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della *par condicio creditorum*.

In tal senso v. pronunce della Suprema Corte secondo cui "qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della *par condicio creditorum* (Cass. Civ. n. 7037/2017; Cass. civ. 9/3/2010, n. 5662).

Debbono ritenersi improcedibili non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive quanto costituiscono "l'antecedente" della ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e siano a ciò strumentali. Nella fattispecie è indubbio che le domande di nullità, annullamento e risoluzione formulate in giudizio sono prodromiche ad ottenere null'altro che la restituzione di somme e il risarcimento del danno: esse sono dunque attinte da improcedibilità in quanto costituiscono la premessa ed il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento del credito vantato (restitutorio e/o risarcitorio) e sono dunque volte ad incidere sulla esatta individuazione del "passivo" di tal che debbono esser proposte o comunque proseguire davanti al giudice della liquidazione con assoggettamento al rito all'uopo previsto secondo le procedure di cui agli artt. 86 e ss del TUB. Le domande svolte vanno dunque tutte dichiarate improseguibili.



Correttamente la richiesta di chiamata in causa di terzi, non è stata accolta dal G.I. essa infatti è stata formulata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni senza indicare in alcun modo le ragioni atte a fondare la chiamata in causa (non è stato neppure prospettato che siano soggetti succeduti dal lato passivo nei rapporti per cui è causa: ciò peraltro a fronte di allegazioni di diverso segno di **B** in lca che ha affermato che la "posizione" di cui qui trattasi è rimasta di esclusiva competenza della Liquidatela ex art 3 comma 1 lett. b DL 99/17).

Le spese di lite tenuto conto del fatto che la messa in liquidazione di **B** spa si è verificata dopo la citazione, che non è stata svolta attività istruttoria e che parte attrice ha aderito alla eccezione di improseguibilità formulata da **B** s.pa in lca vanno compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda istanza ed eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'improseguibilità del giudizio.
- 2) Compensa le spese di lite .

Così deciso in Venezia, il 27.3.2019

Il Presidente est

dott.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

